

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 197)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCAGLIA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**
e « ad interim » del **Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1968

Provvedimenti urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Il lungo travaglio della nostra Università ha da tempo impegnato l'opinione pubblica e studiosi di ogni categoria a rivolgere la propria attenzione alla dibattuta questione della riforma delle strutture universitarie.

Il Governo non è stato insensibile alle richieste che da più parti premevano per un totale rinnovamento di una delle più alte istituzioni del nostro Paese allo scopo di garantire il necessario adeguamento al nuovo tessuto sociale e alle istanze poste dalla comunità nazionale democratica.

Circostanze varie, che non è qui il caso di richiamare, non hanno permesso di concludere l'indispensabile itinerario e tradurre in legge gli studi e i progetti elaborati; ma non è rimasto senza eco il lavoro così appassionato svolto con larga partecipazione di parlamentari e di esperti.

Il Governo, ch'è consapevole di non avere il tempo necessario per il più approfondito

esame del problema, ha ritenuto tuttavia doveroso dare prova della sua buona volontà presentando un breve disegno di legge che, senza avere l'ambizione di affrontare tutti i complessi temi del mondo universitario, aiutasse a rilevare gli aspetti della democratizzazione degli organi di governo delle Università e a risolvere, con la partecipazione di tutte le componenti, le questioni di più urgente rilievo.

Le disposizioni contenute nel presente disegno di legge mirano appunto a soddisfare le esigenze dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti di ruolo, degli studenti, di partecipare agli organi di governo delle Università delle Scuole e degli Istituti di istruzione Universitaria e a comprovare che l'Università, come l'etimo suggerisce, appartiene alle forze che insieme cooperano ad alimentarne i valori.

Ai sensi di quanto stabiliscono gli articoli 1 e seguenti, le anzidette categorie con-

corrono alla formazione di tutti gli organi e sono presenti, con rappresentanze commisurate alle rispettive responsabilità, negli organi universitari collegiali (Corpo accademico, Consiglio di amministrazione, Consiglio di facoltà) dai quali erano rimaste sinore escluse.

È parso opportuno seguire il criterio del rapporto tra il numero dei professori di ruolo e fuori ruolo da una parte e i rappresentanti delle categorie dall'altro, in modo da garantire nelle gestioni delle Università un giusto equilibrio che, dal semplice dato numerico risalisse, a seconda delle funzioni proprie di ciascun organo, alle più ampie forme di autogoverno, assicurando l'auspicata collaborazione tra interessi che, in definitiva, s'identificano nel bene supremo della cultura. Per questo la categoria dei professori di ruolo e fuori ruolo costituisce la variabile indipendente, mentre le altre rappresentano le variabili dipendenti.

Premesso che ai professori aggregati è in ogni caso assicurata la rappresentanza nella misura prevista dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585, l'articolo 2 del disegno di legge muove dall'ipotesi più frequente che il Corpo accademico abbia almeno 20 professori di ruolo o fuori ruolo, dettando le soluzioni per le ipotesi numericamente più ridotte.

Lo stesso articolo 2 indica altresì i criteri da seguire per la convocazione del Corpo accademico e conferisce al Rettore la facoltà di convocare il predetto collegio tutte le volte che egli intenda porre in discussione problemi generali riguardanti l'Università; ma al Rettore incombe l'obbligo di convocare l'Assemblea qualora i due quinti dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta per discutere argomenti indicati in apposito ordine del giorno.

L'articolo 3 precisa la misura della rappresentanza delle categorie in seno al Consiglio di amministrazione, i cui poteri, come è noto, investono la complessa gestione amministrativa e finanziaria di ciascun Ateneo e pertanto abbisognano del contributo di esperienza di tutti i suoi componenti, perchè gli interessi ch'esso è chiamato a rappresentare siano discussi e risolti con estrema chiarezza e obiettività.

L'articolo 4 si occupa del Consiglio di facoltà.

Gli studenti vi figurano nella misura del 50 per cento dei professori di ruolo e fuori ruolo; i professori incaricati per il 25 per cento, e nella stessa misura è prevista la rappresentanza degli assistenti di ruolo. Per i professori aggregati sono richiamate le disposizioni all'uopo dettate dalla su ricordata legge n. 585. La Facoltà è pur sempre la cellula fondamentale della Università, e il suo rinnovamento esprime il vivo desiderio che da essa partano proposte o a essa facciano capo iniziative che, nel rispetto superiore degli studi, imprimano un ritmo nuovo agli studi stessi, alla ricerca, a quanto, insomma, costituisce ragione essenziale della sua autonoma vita. Ed è chiaro che da forze congiunte si possono sprigionare quei fermenti, quegli stimoli, quella stessa meditata fantasia che non vada incontro all'avventura, ma generi idee e forme coscienze e professionisti per una società nuova e davvero contemporanea.

L'articolo 5 stabilisce la durata in carica della rappresentanza delle singole categorie, rinviando alle norme di un regolamento esecutivo procedure e modi per le elezioni.

Confermato all'articolo 6 quanto già previsto dalla legislazione vigente circa le persone cui è affidata la presidenza degli organi di governo, l'articolo 7 dispone in merito alla pubblicità dei bilanci dell'Università e degli Istituti universitari, ivi compresi gli Istituti scientifici e gli Istituti clinici, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di esercitare un controllo sulle entrate e sulle spese.

Di particolare rilievo è la norma dell'articolo 8 che, a significare e ad avvalorare il ruolo propulsivo della Facoltà attribuisce al Consiglio di essa, nella pienezza delle sue componenti, la competenza ad istituire corsi di studio di durata e di contenuti diversi da quelli normali. Naturalmente ciò esclude il riconoscimento legale di questi studi, ma rimane significativo il fatto che, per la prima volta, nella storia delle nostre istituzioni universitarie, s'introduca un principio o, meglio si direbbe, un metodo di lavoro che permetta soprattutto alle Università di gloriose tradizioni di aprire stra-

de nuove ed importanti sbocchi agli studenti che, dal contenuto e dalla serietà del loro lavoro, possono attendersi, in una libera valutazione e competitività di mercato, legittime soddisfazioni e meritati riconoscimenti. Il che, dunque, non può e non deve avvenire per tradire valori che sono, sempre e comunque, affidati allo Stato, garante certo dei titoli di studio, ma solo per trovare in prospettiva le vie ad una ben congegnata liberalizzazione degli studi e a nuovi schemi funzionalmente rispondenti allo sviluppo sociale e tecnologico.

L'attività della Facoltà viene altresì potenziata con le disposizioni dell'articolo 9.

Le stesse autorizzazioni per le sperimentazioni, che altro non sono se non la volontà di una organizzazione interdisciplinare dell'insegnamento, non custodiscono solo la volontà di un efficace coordinamento degli studi e della ricerca, ma indicano anche il chiaro proponimento di assicurare, su un fecondo terreno di intese e d'indagini, lavori di gruppo e di *équipes*, quasi a comprovare che, nell'unità degli sforzi, scienza e dottrina ritrovano sostanza ed equilibri. Ma la serietà medesima di queste prove fa carico al Ministro della pubblica istruzione ed al Comitato nazionale universitario di seguire, occorrendo, ogni fase della sperimentazione per trarne i giusti rilievi.

In questo quadro si pone anche la riforma dei piani di studio, secondo le disposizioni dell'articolo 10 che affida ancora ai Consigli di facoltà la formazione dei piani di studio sotto l'unica condizione che siano rispettati i limiti che verranno fissati da un decreto presidenziale circa il numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami e circa la inclusione di insegnamenti non superiori ad un terzo di detto numero complessivo minimo i quali debbono costituire per tutti i tipi di corsi di diploma o di laurea materie di esame. Tali limitazioni sono stabilite al solo scopo di mantenere una base minima di uniformità agli identici corsi di laurea o di diploma delle diverse sedi universitarie, lasciando per il resto delle materie piena disponibilità alle Facoltà che, valutate le indicazioni degli studenti, formuleranno i piani di studio.

Il Ministro, avvalendosi del parere tecnico del Comitato nazionale universitario, esercita solamente un potere di vigilanza senza che ciò turbi l'autogoverno delle Facoltà, diretto a vivificare il clima in cui esse operano con una serie di deliberazioni, che nella saggezza dei suoi maestri, nella esperienza dei suoi componenti, diano vita a piani di studio agili ed efficienti.

In questa prospettiva trova piena giustificazione l'alternativa sulla scelta di alcune materie di esame demandata allo studente, la cui responsabilità troverà adesione e remora nella valutazione del Consiglio di facoltà, così come hanno ragione d'essere la formulazione delle proposte della Facoltà per la determinazione degli esami per ogni anno di corso che lo studente deve sostenere per conseguire l'assegno di studio (articolo 10) e delle proposte intese a stabilire la durata dei singoli insegnamenti, che può essere pluriennale, annuale, semestrale o triennale (art. 11) e dei corsi per lavoratori (art. 12).

E, in sostanza, la stessa disciplina degli esami (art. 13) offre allo studente un ampio sistema di garanzie che mirano ad assicurargli non condizioni di favore ma favorevoli perchè la serenità della prova trovi verifica nel passato e nel presente, nel lavoro personale e in quello di gruppo, e lo stesso rischio di un esame che si avvii al fallimento possa essere giudicato con l'umana tolleranza del rinvio; persino una prova positiva che non abbia soddisfatto le attese dello studente può essere ripetuta, per una sola volta, in una sessione successiva ove lo studente voglia impegnarsi a conseguire un voto più alto.

Lo stesso esame di laurea, con le previste agevolazioni dell'articolo 13, esce consolidato da una disciplina che, mentre dà ancora posto alla tradizionale tesi di laurea autorizza la dissertazione orale su un gruppo di materie per dare testimonianza di una assimilata cultura e di un coordinato sistema di conoscenza.

Se ad altri compiti di più modesto rilievo formale è chiamato il Consiglio di facoltà, ciò non vuol dire che si tratta di argomenti di minore peso, perchè una scuola ordinata deve tener conto di calendari

precisi, di orari rispettati, di operazioni iniziate e concluse nei tempi dovuti, per assicurare, con l'adempimento dei doveri da parte di alcune categorie, la certezza dei diritti da parte delle altre (art. 14).

Allo scopo, infine, di dare al Ministro della pubblica istruzione concreti e diretti elementi di valutazione per l'esame dei vari problemi da affrontare in vista della riforma organica dell'ordinamento universitario, l'articolo 15 indica la data (30 aprile 1969) entro la quale i Consigli di facoltà trasmetteranno al Ministro della pubblica istruzione ed al Comitato nazionale universitario i loro suggerimenti e le loro proposte al riguardo.

Ciò viene disposto anche al fine di rafforzare l'attività della Facoltà inserendola sempre più direttamente ed autorevolmente nell'esame dei problemi universitari che dovranno trovare la loro soluzione nella riforma generale.

Tutte le norme che precedono trovano la più ragionevole conclusione nel Comitato nazionale universitario (artt. 16-17): un organo nuovo, nel quale saranno coordinate le esperienze, confrontate le istanze, espressi i pareri sulle più varie questioni e sulla più vasta tematica che si sviluppa dal profondo travaglio del mondo universitario in cui pensiero e ricerca, lezione ed esperimento, laboratorio e seminario danno vita feconda al progresso civile del Paese.

In esso, in definitiva, culmina al centro l'autogoverno dell'Università. La larga rappresentatività di tutte le componenti ne assicura l'efficacia dell'azione.

Ed è proprio in rapporto alla istituzione del Comitato nazionale universitario che l'articolo 18 rielabora la materia concernente la composizione della Corte di disciplina che sarà presieduta dal Presidente del Comitato nazionale universitario e costituita da quattro membri, di cui due professori di ruolo e due appartenenti alla categoria del giudicando (professori, o aggregati; incaricati, o assistenti).

Il successivo articolo (art. 19) affronta argomenti di vitale importanza e di notevole riflesso sulle funzioni e sul rendimento del personale docente.

S'intende che il Governo non si è proposto di risolvere il tema del *full-time*, lasciando a più maturi convincimenti un problema, la cui incidenza non può essere vista soltanto sul piano delle persone, ma anche e principalmente sul piano obiettivo delle cose. Il disegno di legge, tuttavia, prendendo in considerazione i risultati di una esperienza, per la verità non sempre positiva, impegna tutti i professori in un lavoro variamente articolato, disponendo il collocamento fuori ruolo di quelli che, gravati da importanti cariche pubbliche o assorbiti da altre cariche amministrative, hanno visto spesso con personale rammarico ostacolata o distratta la loro attività didattica e scientifica. In ogni caso il collocamento fuori ruolo non significa distacco dalla vita accademica, della quale i professori continuano ad essere parte attiva; mentre, quanto al trattamento economico, è sembrato opportuno sottrarre dallo stipendio l'ammontare della spesa occorrente per la sostituzione nell'insegnamento, salvo che si tratti di docente nominato membro del Governo. In questa ipotesi al fine di evitare un cumulo di stipendio, che può apparire non giustificato, si stabilisce l'applicabilità delle norme che regolano l'analoga materia per gli altri dipendenti dello Stato.

Una sostanziale riforma dei concorsi a cattedra è prevista dagli articoli 20, 21 e 22; soppressa la tanto discussa terna, si prevedono concorsi per non più di due cattedre, eliminando così alla radice buona parte degli inconvenienti sinora lamentati. Ed è proprio per il raggiungimento di questo obiettivo di giustizia distributiva che è stato previsto un sistema misto, elettivo e per sorteggio, per la scelta dei commissari: scelta che dovrà essere effettuata tra i professori della materia messa a concorso e, in caso di necessità, tra i professori di materie strettamente affini.

Strettamente connesse all'argomento sono le modalità previste dagli articoli 21 e 22 per assicurare un sollecito svolgimento delle procedure concorsuali, un rigido calendario di adempimenti. Un impegno continuo richiesto ai commissari, ai quali è fatto divieto di assentarsi dalle sedute dei

lavori, e di sospenderle, salvo i casi di comprovata forza maggiore. È prevista, inoltre, la sanzione della ineleggibilità nelle commissioni dei futuri concorsi nei confronti dei docenti che non abbiano osservato gli obblighi di cui sopra. È ragionevole confidare che il nuovo sistema consentirà una più spedita copertura delle cattedre, assicurando la migliore funzionalità delle istituzioni universitarie.

Gli articoli 23 e 25 affrontano, con spirito schiettamente democratico, il problema dell'organizzazione delle associazioni degli studenti. Si è inteso, anche attraverso la nuova disciplina della rappresentanza, offrire alle rivendicazioni ed agli interessi del mondo studentesco una palestra di civile dibattito, in cui sia possibile, d'ora in avanti, prendere decisioni che abbiano il crisma della legalità, in quanto adottate con l'osservanza delle regole giuridiche che presiedono alla nomina degli organi, allo svolgersi delle votazioni, all'assunzione delle relative responsabilità.

Il disegno di legge si propone di attribuire alle rappresentanze degli studenti, sinora esistenti di fatto, e rivelatesi, in verità, non sempre funzionali sia sotto il profilo organizzativo, sia sotto l'aspetto della effettiva rappresentatività della massa studentesca, la natura giuridica di ente morale, per consolidarne le strutture. Gli studenti saranno certamente in grado di esprimere nell'ambito di queste istituzioni la loro maturità. Si può avere fiducia in essi: la stessa fiducia che giustifica il peso dato alla loro presenza in seno agli organi di governo dell'Università. Viene a tale scopo sancito, per tutti gli iscritti, l'obbligo del voto, ed è prevista anche una sanzione per l'inosservanza di questo dovere primario, sia pure limitata alla semplice annotazione sul « libretto » personale.

Le disposizioni del disegno di legge assicurano assoluta libertà nelle elezioni e nella costituzione degli organismi. È giusto attendersi che gli studenti saranno in grado di esprimere la loro maturità.

Ma non solo in questo si esprime il credito per gli studenti. L'assegno di studio, assai più speditamente disciplinato che non

per l'addietro e ben più che raddoppiato per gli stanziamenti (art. 25), ne è il sintomo rivelatore.

Elevato a lire 1.250.000 il limite massimo del reddito familiare, e consentita, fino a un quinto del fondo, l'erogazione dell'assegno a studenti con reddito familiare persino doppio di quello sopra indicato, si dà l'avvio a provvidenze non solo consistenti, ma atte a favorire quella giustizia sociale che associa merito e bisogno.

Apposite norme transitorie (art. 26) prevedono, infine, sia il graduale passaggio di attribuzioni dalla sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione al Comitato nazionale universitario, sia l'applicazione delle nuove disposizioni (articoli 20, 21 e 22) ai concorsi a cattedre universitarie che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Si fa anche riserva di emanazione di una legge per il riordinamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione in armonia ai principi della legge stessa.

Gli articoli 27 e 28 prevedono le disposizioni finanziarie da adottare per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della legge e le modalità di copertura della relativa spesa.

Dall'analisi degli articoli che costituiscono lo schema di disegno di legge che il Governo ha l'onore di sottoporre al suffragio del Parlamento risulta evidente come le soluzioni adottate si riferiscono solamente ad alcuni temi ormai posti con carattere di indilazionabilità dal mondo universitario e dalla attuale situazione. E ciò in armonia con l'intestazione dello schema medesimo.

Altri argomenti — e di grande importanza — restano esclusi dalla trattazione, perchè il legislatore senza fretta e con la coscienza di concludere la riforma integrale delle strutture universitarie possa cogliere il più e il meglio delle istanze presentate, assicurando serietà, ordine, tranquillità alle istituzioni universitarie.

Basti per ora avere aperto la strada a un futuro, che arricchisca di speranze l'Università, alla quale gli italiani devono guardare con fiducia, senza rimpianti per la tradizione e senza timore per il nuovo.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

ORGANI UNIVERSITARI

Art. 1.

(Partecipazione dei rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti e degli studenti).

I rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti e degli studenti partecipano all'elezione di tutti gli organi universitari e sono presenti nel Corpo accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Consiglio di facoltà nonché, in sede centrale, nel Comitato nazionale universitario nella misura indicata dagli articoli 2, 3, 4 e 16 della presente legge.

Le norme della presente legge si applicano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, anche agli Istituti di istruzione universitaria.

Art. 2.

(Corpo accademico)

Il Corpo accademico è costituito oltre che dei professori di ruolo e fuori ruolo, dei professori aggregati nella misura indicata dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585, dei professori incaricati, degli assistenti di ruolo e degli studenti.

La rappresentanza dei professori incaricati, degli assistenti e degli studenti è stabilita come segue: un professore incaricato, un assistente di ruolo e due studenti ogni venti professori di ruolo e fuori ruolo designati in modo da rappresentare per quanto possibile le diverse Facoltà.

Nel caso in cui il numero dei professori di ruolo e fuori ruolo sia inferiore a venti partecipano alla riunione del Corpo accademico un rappresentante dei professori incaricati, possibilmente assistente, ed un rappresentante degli studenti.

La stessa regola si applica per i resti che non siano inferiori a dieci.

Il Rettore può convocare il Corpo accademico per sentirne il parere sulle questioni di carattere generale che interessano l'Università. Qualora i due quinti dei componenti ne facciano richiesta scritta per discutere determinati argomenti di interesse generale indicati in apposito, motivato ordine del giorno, il Rettore è tenuto a convocare il Corpo accademico entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Quando deve procedere all'elezione del Rettore il Corpo accademico è convocato e presieduto dal professore di ruolo o fuori ruolo più anziano di carriera.

Art. 3.

(Consiglio di amministrazione)

Del Consiglio di amministrazione delle Università e degli Istituti superiori, oltre ai membri di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono chiamati a far parte un professore aggregato, un professore incaricato, che sia anche libero docente, un assistente di ruolo e due studenti, che abbiano raggiunto la maggiore età e che non siano fuori corso da più di due anni, designati dalle rispettive categorie.

Art. 4.

(Consiglio di facoltà)

Del Consiglio di facoltà fanno parte, oltre ai professori di ruolo e fuori ruolo, rappresentanti degli studenti, nella misura del 50 per cento, arrotondato per difetto, del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo, e rappresentanti dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo nella misura, per ciascuna categoria, del 25 per cento, arrotondato per difetto, del numero dei professori di ruolo e fuori ruolo.

I professori aggregati ne fanno parte nella misura indicata dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585.

Alle deliberazioni riguardanti la destinazione e le modalità di copertura dei posti di professori di ruolo e le proposte di conferimento degli incarichi di insegnamento partecipano i soli professori di ruolo e fuori ruolo.

Qualora un quinto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di facoltà entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

Art. 5.

(Designazione dei rappresentanti)

La designazione dei rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo negli organi universitari viene effettuata ogni due anni accademici mediante elezione a scrutinio segreto nell'ambito di ciascuna categoria.

I rappresentanti dei professori incaricati devono essere anche liberi docenti.

Gli assistenti di ruolo che hanno incarico di insegnamento votano con i professori incaricati.

Le elezioni sono indette dal Rettore o dal Preside di facoltà e si svolgono secondo le modalità fissate dal Regolamento da emanarsi dal Ministro della pubblica istruzione in applicazione della presente legge.

I rappresentanti degli studenti sono designati per una durata non inferiore ad un anno dal Comitato studentesco di cui all'articolo 23.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, una o più categorie di cui è prevista la presenza negli organi universitari non abbia designato nei termini previsti la propria rappresentanza gli organi medesimi sono autorizzati a funzionare, salvo che non sia diversamente disposto, purchè sia presente la metà più uno dei membri regolarmente in carica.

Art. 6.

(Convocazione degli organi universitari)

Il Corpo accademico ed il Consiglio di amministrazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono convocati e presiedu-

ti dal Rettore; il Consiglio di facoltà è convocato e presieduto dal Preside.

La convocazione avviene mediante comunicazione dell'ordine del giorno con lettera raccomandata che dovrà pervenire almeno tre giorni prima del giorno fissato per la riunione.

In casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente con l'osservanza di un termine minimo.

Art. 7.

(Pubblicità dei bilanci)

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Università devono essere pubblicati a cura del Rettore mediante affissione all'albo e depositati nella Segreteria amministrativa per almeno 15 giorni.

Entro il 31 gennaio, a cura del Direttore, deve essere pubblicato mediante affissione all'albo per 15 giorni il rendiconto relativo all'anno precedente, delle entrate e delle spese degli istituti scientifici, degli istituti clinici e di ogni altro istituto che abbia gestione di fondi.

Chiunque abbia interesse può proporre per iscritto le proprie osservazioni al Consiglio di amministrazione sia in merito ai bilanci dell'Università sia in merito ai rendiconti di cui al comma precedente.

CAPO II

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI FACOLTA' E DEGLI ALTRI ORGANI UNIVERSITARI

Art. 8.

(Corsi di studio per i quali non è previsto il riconoscimento legale).

Il Consiglio di facoltà, con la sola approvazione del Senato accademico e, limitatamente alla parte finanziaria, del Consiglio

di amministrazione, ha piena libertà di istituire e di ordinare corsi di studio, anche di durata diversa da quella dei normali corsi di laurea, per il conseguimento di titoli per i quali non sia previsto il riconoscimento legale.

Art. 9.

(Iniziative di sperimentazione interdisciplinare).

In deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, i Consigli di facoltà, con il consenso del Senato accademico e di quelle del Consiglio di amministrazione per la parte finanziaria, e nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai docenti dall'articolo 33 della Costituzione, sono autorizzati a promuovere in via di esperimento forme di organizzazione interdisciplinare di insegnamento e di ricerca che consentano un più efficace coordinamento del lavoro di ricerca e un più razionale impiego dei mezzi finanziari.

Possono anche essere stabiliti compensi speciali per il personale docente che sia impegnato a tempo pieno nell'esperimento.

Nel caso di iniziative che interessino più Facoltà i rispettivi Consigli si riuniscono e decidono sotto la presidenza del Rettore.

Dell'inizio della sperimentazione deve essere data notizia al Ministero della pubblica istruzione e per suo tramite al Comitato nazionale universitario, ai quali sarà inoltre trasmessa una relazione semestrale. Il Ministro e il Comitato nazionale universitario possono seguire direttamente con propri osservatori lo svolgimento della sperimentazione, che dopo un anno dal suo inizio, potrà essere definitivamente acquisita e, quando la natura dell'innovazione lo comporti, potrà essere tradotta in una modifica statutaria con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito il Comitato nazionale universitario e curando gli opportuni collegamenti con il Consiglio nazionale delle ricerche; oppure potrà essere continuata, salvo che il Ministro, sentito il Comitato nazionale universitario, non ne disponga la cessazione.

Art. 10.

(Corsi di laurea normali)

Per i normali corsi di laurea i piani di studio, deliberati dal Consiglio di facoltà, non possono essere in contrasto con le norme che stabiliscono la durata del corso di studio e i titoli di ammissione ad esso, e devono costituire idonea preparazione all'esercizio della professione o dell'ufficio cui il titolo conclusivo dà accesso.

Sull'osservanza di tali norme vigila il Ministro della pubblica istruzione, che si avvale del parere tecnico del Comitato nazionale universitario.

Gli insegnamenti che devono costituire materie d'esame per ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

- a)* insegnamenti comuni obbligatori per ogni singolo corso e per ogni singolo indirizzo di diploma o di laurea;
- b)* insegnamenti propri del corso di diploma o di laurea di ciascuna università;
- c)* insegnamenti a scelta del candidato.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a)* sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale universitario.

Con le medesime modalità viene stabilito per ciascun corso il numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami.

Gli insegnamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* sono stabiliti nei piani di studio delle Università.

Il numero degli insegnamenti di cui alla lettera *a)* non può superare il terzo del numero complessivo; il numero di quelli di cui alla lettera *b)* non può essere superiore ad un terzo nè inferiore ad un quarto del numero complessivo.

Lo studente può seguire uno dei piani di studio suggeriti dalla Facoltà oppure presentarne uno suo proprio, che dovrà comunque essere riconosciuto equivalente ad

uno degli indirizzi costitutivi del corso di laurea da parte del Consiglio di facoltà.

Per ciascun anno di corso il Consiglio di facoltà dovrà proporre l'elenco degli esami che lo studente deve sostenere per avere diritto all'assegno di studio, elenco che dovrà consentire allo studente le più larghe alternative. Al fine di evitare sperequazioni, sulle proposte delibera in via definitiva il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale universitario.

Art. 11.

(Durata degli insegnamenti)

I Consigli di facoltà, salva l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale universitario, sono autorizzati a stabilire la durata dei singoli insegnamenti, che può essere pluriennale, annuale, semestrale o trimestrale.

Art. 12.

(Iniziative per studenti lavoratori)

I Consigli di facoltà sono autorizzati, salva l'approvazione di cui all'articolo precedente, a promuovere corsi e iniziative particolari per gli studenti lavoratori.

Art. 13.

(Disciplina degli esami)

Fermo il principio che gli esami comportano un giudizio sulla preparazione individuale del candidato, questi deve essere messo nelle condizioni più favorevoli perchè possa dare piena misura della sua preparazione.

Gli esami saranno razionalmente distribuiti sia in rapporto alla durata dei corsi (pluriennali, annuali, semestrali, trimestrali) sia in rapporto alla posizione degli studenti, in regola con i corsi di studio oppure in arretrato. Il calendario delle prove, tempesti-

vamente reso pubblico, deve essere rigorosamente rispettato. Il Preside è tenuto a sostituire qualsiasi membro della Commissione che non sia presente alla seduta.

L'esame, che, con il consenso di tutti i docenti delle materie e dello studente, può raggruppare fino a tre materie affini, muove da una adeguata considerazione del lavoro, anche di gruppo, svolto dal candidato nel corso dell'anno, e deve essere contenuto nell'ambito del programma reso pubblico.

Lo studente può chiedere di essere esaminato dal professore titolare della disciplina. Allo studente sarà inoltre consentito, sia nel corso dell'esame di chiedere di sospendere e di rinviare la prova, sia ad esame concluso, se non riprovato, di chiedere, per una sola volta, di ripetere l'esame in una sessione successiva al fine di ottenere un voto migliore.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Preside della Facoltà.

Il Preside, tenuto conto del numero degli studenti da esaminare, può costituire per ciascuna disciplina due o più commissioni esaminatrici composte di professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, assistenti di ruolo, presiedute dal professore titolare della disciplina oggetto dell'esame.

Per l'esame di laurea le modalità di esecuzione saranno stabilite dal Consiglio di facoltà. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di carattere monografico, o in una dissertazione orale su un gruppo di materie, o, per i corsi a carattere prevalentemente applicativo, nella presentazione di progetti, disegni grafici, eccetera, anche frutto di lavoro di gruppo, integrata da una discussione orale.

Art. 14.

(Orari, programmi, frequenza)

Ferme restando le altre attribuzioni previste dalle leggi, il Consiglio di facoltà stabilisce entro il 31 ottobre:

a) l'orario minimo d'insegnamento teorico, distribuito in giorni distinti e prestabiliti;

b) l'orario minimo per attività di seminario o di laboratorio o di clinica con l'obbligo per il professore ufficiale di coordinare personalmente le esercitazioni secondo un programma ed un calendario mensili pubblicati tempestivamente;

c) l'orario minimo al di fuori delle ore d'insegnamento e delle esercitazioni, per incontri del professore con gli studenti, orario minimo che dovrà essere reso pubblico, unitamente a quello degli assistenti, mediante affissione permanente all'albo dell'istituto;

d) gli opportuni coordinamenti tra le varie discipline;

e) le modalità per ottenere le attestazione di frequenza e la durata della loro validità.

Qualora si adottino « dispense » queste devono essere reperibili nel testo completo almeno venti giorni prima della data fissata per l'esame.

Art. 15.

*(Suggerimenti e proposte
in vista della riforma organica
dell'ordinamento universitario)*

Entro il 30 aprile 1969 i Consigli di facoltà trasmetteranno al Ministro della pubblica istruzione e al Comitato nazionale universitario suggerimenti e proposte in vista della riforma organica dell'ordinamento universitario.

CAPO III

DEL COMITATO NAZIONALE UNIVERSITARIO

Art. 16.

*(Istituzione del Comitato nazionale
universitario)*

È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Comitato nazionale universitario, con funzioni di coordinamento delle autonomie universitarie e di consulenza del Ministro.

Il Comitato nazionale universitario si compone di 24 professori universitari di ruolo o fuori ruolo, di otto professori aggregati, di otto professori incaricati liberi docenti, di otto assistenti di ruolo, di otto studenti, nonchè di otto membri nominati dal Ministro, e dura in carica due anni.

I professori di ruolo o fuori ruolo, i professori aggregati, i professori incaricati, gli assistenti e gli studenti sono eletti, nell'ambito delle rispettive categorie, per ogni tipo di facoltà o gruppo di facoltà, di cui all'unita tabella.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza le modalità per le elezioni.

Art. 17.

(Funzionamento del Comitato nazionale universitario)

Il Comitato con il voto di due terzi dei suoi componenti elegge tra i professori di ruolo o fuori ruolo il Presidente.

Qualora dopo due votazioni non si raggiunga la maggioranza dei due terzi si procederà a ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti nella seconda votazione. In questo caso per la validità della elezione è sufficiente la maggioranza relativa.

Il Presidente è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, che, su proposta del Presidente, può nominare un Vice Presidente.

Per la validità dell'adunanza del Comitato è richiesta la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Il Comitato provvederà ad emanare un regolamento nel quale saranno previste, tra l'altro, le norme per la costituzione di una Giunta esecutiva e di Comitati di settore, nonchè le modalità di autoconvocazione del Comitato.

Il Regolamento stabilirà, altresì, la competenza e le modalità di funzionamento della Giunta esecutiva e dei Comitati di settore.

Art. 18.

(Corte di disciplina)

Ferme restando le disposizioni che regolano il procedimento disciplinare a carico del personale universitario docente, è costituita, di volta in volta, una Corte di disciplina, presieduta dal Presidente o, per delega espressa, dal Vice Presidente del Comitato nazionale universitario e composta:

a) per i professori di ruolo e fuori ruolo, di quattro professori di ruolo o fuori ruolo, eletti nel proprio seno dai professori di ruolo o fuori ruolo che compongono il Comitato nazionale universitario;

b) per i professori aggregati, per i professori incaricati e per gli assistenti di ruolo, di due professori di ruolo o fuori ruolo, eletti con le modalità di cui alla precedente lettera a), e di due membri, appartenenti alla categoria del giudicando, eletti, rispettivamente, nel seno del Comitato nazionale universitario, dai membri di ciascuna categoria;

c) per i liberi docenti, di due professori di ruolo o fuori ruolo, eletti con le modalità di cui alla precedente lettera a), e di due liberi docenti, eletti anche al di fuori del proprio seno dai professori incaricati e dagli assistenti di ruolo, membri del Comitato nazionale universitario che siano anche liberi docenti.

Davanti alla Corte interviene, in qualità di relatore, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, appositamente designato.

CAPO IV

DEI DOCENTI

Art. 19.

(Incompatibilità)

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato parlamentare o della carica i professori universitari di ruolo, i professori universitari aggregati e gli assistenti universitari di ruolo che siano chiamati a far parte del Governo nazionale o che siano membri del Parlamento o che rivestano la

carica di Presidente o di Assessore di Giunte regionali, di Presidente di amministrazioni provinciali, di Sindaco di capoluogo di provincia, di Presidente o di Direttore di istituti bancari, di Enti previdenziali o assistenziali o di altri Enti pubblici a carattere nazionale e di componente di organismi internazionali.

Il periodo trascorso in posizione di fuori ruolo è considerato utile a tutti gli effetti, giuridici ed economici.

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, al personale insegnante universitario che si trovi nella posizione di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1, quarto comma, e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con modificazioni dalla legge 4 luglio 1950, n. 498. I rispettivi posti di ruolo sono indisponibili.

Lo stipendio dei professori universitari di ruolo, collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi del citato primo comma, salvo che si tratti di membro del Governo, nel qual caso si applicano, ai fini del trattamento economico, le norme vigenti per i dipendenti dello Stato, è ridotto di una somma corrispondente alla spesa di un incarico interno di insegnamento, conferito ad un dipendente di altre Amministrazioni che sia libero docente confermato. Lo stipendio dei professori universitari e degli assistenti universitari di ruolo è ridotto di un quarto.

Chiunque si trovi in una delle posizioni indicate nel primo comma del presente articolo non può assumere incarichi di insegnamento nè può ricoprire le cariche di Rettore o di Preside di facoltà.

Art. 20.

(Concorsi a cattedre universitarie)

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di tre membri se il concorso è richiesto da una Facoltà e di cinque membri se il concorso è richiesto da due Facoltà.

Esse sono costituite mediante elezioni e sorteggio nel rispetto delle seguenti condizioni e formalità:

1) sono elettori i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso anche se di diverso corso di laurea.

Qualora il numero degli elettori sia inferiore a 25 sono chiamati a votare anche i professori di ruolo o fuori ruolo di materie affini, esclusi coloro che intendono partecipare al concorso;

2) sono eleggibili i professori di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso, anche se di diverso corso di laurea, purchè non facciano parte del Comitato nazionale universitario. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a 15 possono essere eletti anche professori di ruolo o fuori ruolo di materie affini.

L'elettore vota per due nomi se il concorso è per una cattedra, per tre se il concorso è per due cattedre.

Fermo restando quanto disposto dalle norme di cui all'articolo 3, commi primo e secondo, lettera *a*), all'articolo 4, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 5 della legge 13 luglio 1954, n. 439, non possono essere eletti i professori che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre in uno dei due concorsi precedenti per la medesima materia.

Detta norma non si applica ai professori ordinari di ruolo o fuori ruolo della materia messa a concorso, ove essi siano in numero di cinque o inferiore a cinque;

3) effettuato lo scrutinio delle votazioni, per il quale, in caso di parità, prevale l'anzianità di ruolo, vengono sorteggiati tra i primi sei designati se trattasi di costituire una commissione di tre membri o tra i primi dieci designati se trattasi di costituire una commissione di cinque membri, che abbiano riportato almeno tre voti, i nomi, rispettivamente, di cinque e di sette professori, di cui i primi tre ed i primi cinque dovranno costituire la commissione giudicatrice e gli altri due subentreranno, nell'ordine di sorteggio, per eventuali sostituzioni. Qualora detti designati siano meno di sei o di dieci, si procede preliminarmente all'integrazione

fino a sei o fino a dieci mediante sorteggio fra tutti gli eleggibili non designati;

4) lo spoglio delle votazioni ed i successivi sorteggi sono effettuati da una Commissione presieduta dal Presidente del Comitato nazionale universitario o da un membro da lui delegato e composta di altri due professori di ruolo, designati dal Comitato nazionale universitario.

Le operazioni di scrutinio e di sorteggio sono pubbliche. Di esse viene redatto apposito verbale che resta depositato per quindici giorni presso la Segreteria del Comitato nazionale universitario.

A tutti gli effetti le tabelle di affinità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione in conformità delle indicazioni del Comitato nazionale universitario, e sono sottoposte a revisione ogni cinque anni. Per le materie non comprese nelle tabelle il decreto è integrato di volta in volta su proposta del medesimo Comitato nazionale universitario, formulata all'atto dell'approvazione della richiesta di concorso.

Art. 21.

(Funzionamento delle commissioni dei concorsi a cattedre universitarie)

Il Commissario che non si presenti nel giorno stabilito per l'inizio dei lavori, nè alla successiva convocazione, è considerato dimissionario e viene sostituito di ufficio.

Qualora per effetto di successive sostituzioni occorra procedere all'integrazione della Commissione si farà luogo ad ulteriori sorteggi secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma secondo, numeri 2) e 3).

Iniziati i lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, nè i lavori stessi possono essere aggiornati. Soltanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro della pubblica istruzione può accettare dimissioni o consentire il rinvio dei lavori per una sola volta e per non oltre 30 giorni. I commissari che non partecipano alla riconvocazione della commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati o ad una delle successive sedute decadono dal-

l'ufficio e sono sostituiti con le modalità di cui ai commi che precedono.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale universitario, dichiara l'ineleggibilità per due concorsi successivi dei commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio.

I Commissari che intendono documentare il proprio dissenso hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa al Consiglio nazionale universitario.

I lavori della commissione giudicatrice devono essere iniziati e conclusi in tempo utile a consentire le nomine dei vincitori, con la decorrenza prevista dall'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per l'anno accademico immediatamente successivo al bando di concorso.

Art. 22.

(Nomina dei vincitori di concorsi a cattedre universitarie)

Qualora il concorso sia richiesto da una sola Facoltà la Commissione giudicatrice nomina un solo vincitore che viene assegnato alla Facoltà che ha richiesto il concorso.

Qualora il concorso sia richiesto da due Facoltà la commissione giudicatrice nomina due vincitori, graduandoli in ordine di merito, mai alla pari.

Il primo dei vincitori ha diritto di scelta tra le due Facoltà che hanno richiesto il concorso, il secondo è assegnato all'altra Facoltà.

Nella sede per la quale ha vinto il concorso il professore è tenuto a rimanere per almeno due anni accademici.

Qualora il concorso sia richiesto da più di due Facoltà gli abbinamenti ai fini dell'espletamento dei concorsi sono decisi mediante sorteggio da effettuarsi in presenza del Presidente del Comitato nazionale universitario o di un suo delegato.

CAPO V
DEGLI STUDENTI

Art. 23.

(Comitato degli studenti)

Presso ogni Università è costituito per la tutela degli interessi della categoria il Comitato degli studenti.

Il Comitato degli studenti ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto al controllo del Consiglio di amministrazione dell'Università per la gestione amministrativa.

Ciascun Comitato è regolato da un proprio statuto che dovrà, tra l'altro, prevedere:

1) la costituzione degli organi deliberanti ed esecutivi, con rappresentanza proporzionale di tutti gli studenti iscritti a ciascuna Facoltà;

2) le modalità per le elezioni in modo che siano garantiti l'esercizio del diritto di voto, che sarà diretto e segreto, e la legalità delle operazioni elettorali. I seggi elettorali dovranno essere presieduti da un magistrato;

3) il *quorum* per la validità delle elezioni nella misura non inferiore al 30 per cento degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà;

4) la costituzione di una commissione per il controllo amministrativo presieduta da un professore universitario di ruolo, designato dal Rettore;

5) la competenza e la durata, che non potrà essere superiore ad un biennio, degli organi deliberanti, esecutivi e di controllo interno;

6) le modalità, dove il numero dei rappresentanti lo consente, di designazione proporzionale delle rappresentanze degli studenti negli organi dell'Università e delle Facoltà con il limite che non si potrà far parte contemporaneamente di più organi;

7) le norme per l'amministrazione e la contabilità con indicazione dei termini per la approvazione dei bilanci, preventivi e con-

suntivi, e con precisazione delle forme di pubblicità.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto dei principi sopra enunciati, emanerà con propria ordinanza le norme necessarie per la prima costituzione e il funzionamento presso ogni Università del Comitato degli studenti.

Nel termine di tre mesi dalla sua costituzione il Comitato degli studenti delibererà lo statuto, di cui al terzo comma del presente articolo.

Lo statuto sarà sottoposto al controllo di legittimità del Ministro della pubblica istruzione e successivamente sarà approvato per *referendum* dagli studenti iscritti all'Università.

Lo statuto si intende approvato se riporterà il voto favorevole della maggioranza assoluta degli studenti partecipanti al voto, purchè questi raggiungano il *quorum* della metà degli studenti iscritti all'Università.

Con le medesime modalità, di cui ai due commi che precedono, lo statuto potrà essere modificato.

Il Comitato degli studenti sostituisce in ogni funzione prevista dalle vigenti disposizioni l'organismo rappresentativo universitario.

Art. 24.

(Elettorato degli studenti)

Sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università o che siano fuori corso da non più di due anni.

Il voto è obbligatorio. L'adempimento del dovere del voto sarà attestato da un apposito timbro sul libretto personale dello studente.

Lo studente la cui residenza non coincida con la sede delle votazioni ha diritto al viaggio gratuito in seconda classe sulle ferrovie dello Stato. A questo fine il certificato elettorale sostituisce il biglietto ferroviario. Per il viaggio di ritorno il certificato elettorale è valido solo se accompagnato dal libretto personale, munito del timbro di cui al comma che precede.

Art. 25.

(Estensione degli assegni di studio)

Con decorrenza dall'anno accademico 1968-1969, salvo quanto previsto dal quinto comma del presente articolo, sono ammessi al concorso per l'assegno di studio gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisca di un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a lire 1.250.000 aumentato di un quarto per il primo figlio a carico e di un terzo per ogni figlio oltre il primo.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono incrementati di lire 10 miliardi per ciascun anno.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano reddito.

La somma annuale complessiva destinata agli assegni di studio sarà ripartita tra le Università e dentro le Università tra le singole Facoltà in proporzione agli alunni iscritti — esclusi i fuori corso — nell'anno accademico precedente, tenendo distinti gli studenti residenti nella sede universitaria e quelli provenienti da altra sede.

La somma spettante ad ogni Facoltà viene assegnata, per un quinto, a tutti gli studenti, in ordine di merito, purchè il reddito familiare *pro capite* non superi il doppio del reddito indicato nel primo comma del presente articolo; per i rimanenti quattro quinti, sempre in ordine di merito, agli studenti appartenenti a famiglie con reddito non superiore a quello previsto nel primo comma del presente articolo e che abbiano conseguito una media non inferiore al voto medio generale dell'anno precedente. In caso di parità di merito prevale lo studente di condizione meno agiata.

Al fine di rendere possibile e tempestiva l'attribuzione integrale degli assegni di studio risultanti dallo stanziamento di cui al secondo comma del presente articolo e nel rispetto dei criteri distributivi indicati nel

precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire apposite procedure per la formazione delle graduatorie ed eventualmente a fissare una media inferiore a quella indicata nel precedente comma.

Art. 26.

(Disposizioni transitorie)

Le attribuzioni non trasferite con la presente legge al Comitato nazionale universitario continueranno ad essere esercitate dalla 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione fino alla scadenza del quadriennio, di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

A questa data tutte le attribuzioni spettanti a norma delle leggi vigenti alla 1^a Sezione del Consiglio superiore saranno devolute al Consiglio nazionale universitario.

Ai concorsi a cattedre in corso di espletamento o già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere applicate le norme di cui agli articoli 68 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni e integrazioni. Ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in funzione del Comitato nazionale universitario, ferma restando la competenza della 1^a Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, si applicheranno le norme di cui agli articoli 20, 21 e 22 della presente legge. Qualora al compimento del quadriennio, di cui al primo comma del presente articolo, la 1^a Sezione del Consiglio superiore non abbia pronunciato il proprio parere subentrerà la competenza del Comitato nazionale universitario.

Con successiva legge saranno emanate norme per il coordinamento delle funzioni spettanti alle Sezioni 2^a e 3^a del Consiglio superiore della pubblica istruzione con quelle demandate dalla presente legge al Comitato nazionale universitario.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

Le disponibilità esistenti sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 10 miliardi. La somma di lire 10 miliardi verrà versata dal Fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al Fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 10 miliardi e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

Art. 28.

(Copertura della spesa)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1969 si provvede con le entrate di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA DEI GRUPPI DI FACOLTA'

1. — Giurisprudenza;
2. — Scienze politiche, Scienze sociali; Scienze statistiche, demografiche e attuariali;
3. — Economia e commercio; Economia e banca; Economia marittima;
4. — Lettere e filosofia; Lingue e letterature straniere; Magistero;
5. — Medicina e chirurgia; Farmacia;
6. — Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali;
7. — Ingegneria; Ingegneria aerospaziale; Discipline nautiche; Architettura;
8. — Agraria; Veterinaria.